

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 aprile 2026.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale del 17 gennaio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 105, dell'8 maggio 2025, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'utilizzazione, custodia e conservazione dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'im-

piego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2026

Il direttore generale: IAVICOLI

26A02592

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 maggio 2026.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.09).


IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile», e, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 18 febbraio 2026 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2026), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visti gli articoli 5-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di



imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali», come introdotti dall'art. 1 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali», ove si disciplina una nuova comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, disponendosi il deposito, a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza;

Visti gli articoli 2511 e seguenti del codice civile, recanti disposizioni concernenti la disciplina delle società cooperative;

Visto altresì l'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, relativo alla istituzione presso il Ministero dell'albo delle società cooperative;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ove si dispone che «La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo»;

Considerata la necessità di procedere ad un aggiornamento delle tabelle «COM» e «CUR» per recepire variazioni nel novero degli enti territoriali;

Attesa la necessità di introdurre ulteriori controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica, al fine di garantirne la correttezza, coerenza e completezza, nonché la corretta attuazione delle norme codicistiche richiamate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle specifiche

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 18 febbraio 2026, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia con decorrenza dal 4 giugno 2026.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche è eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, www.mimit.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 20 maggio 2026

Il direttore generale: DONATO

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 7.09

Dalla data di efficacia indicata nel decreto ministeriale di approvazione della corrente versione 7.09 delle specifiche tecniche ministeriali, il sistema informatico del registro delle imprese consente l'acquisizione delle pratiche telematiche redatte con la versione di specifiche tecniche antecedente fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Separato tale termine le pratiche telematiche predisposte con strumenti che non supportano la corrente versione 7.09, vengono respinte.

Le variazioni riguardano:

- A. Aggiornamento CAP comuni tabella COM;
 - B. Nuovi valori tabella DOC e tabella CUR e nuova denominazione comune esistente;
 - C. Nuovo riquadro «33/Country by country reporting (CBCR)» all'interno del modulo S2;
 - D. Controlli automatici bloccanti in fase di spedizione della pratica;
 - E. Appunto 1685/C: modifica istruzioni per la compilazione del modulo S2.
- A. Aggiornamento CAP comuni tabella COM.

